

(N. 2499)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla V Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta dell' 11 luglio 1952 (V. Stampato N. 2758)*

presentato dal Ministro della Difesa

(PACCIARDI)

di concerto col Ministro *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 16 LUGLIO 1952

Modifiche al regolamento per l'applicazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato,

DISEGNO DI LEGGE

—
Art. 1.

L'articolo 265 del regolamento per l'applicazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, quale

risulta modificato dall'articolo unico del regio decreto 23 marzo 1933, n. 338, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni relative al personale militare aggregato agli stabilimenti di lavoro dello Stato, contenute nei precedenti articoli 256 e 258 a 264, sono applicabili altresì al personale operaio militare dell'Esercito addetto alla custodia, manutenzione, allestimento e riparazione del materiale del gruppo C, di cui all'articolo 307 del Regolamento per l'amministra-

zione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 10 febbraio 1927, n. 443, e che abbia conseguito la regolare nomina e copra un posto previsto dalle tabelle organiche del tempo di pace dell'Ente presso il quale presta servizio ».

Art. 2.

Alla maggiore spesa annua di lire 9.000.000, derivante dalla attuazione della presente legge,

sarà fatto fronte con le somme già stanziato nel capitolo 43 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1952-53, e nel corrispondente capitolo per gli esercizi successivi.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.